



COMUNE DI AGUGLIANO

PROVINCIA DI ANCONA

Approvato con D.C.C. n. 3 del 19/03/2015

REGOLAMENTO COMUNALE PER LA CONCESSIONE A SOGGETTI PUBBLICI E PRIVATI, GRUPPI, COMITATI, ASSOCIAZIONI, FONDAZIONI O ENTI SENZA FINE DI LUCRO DI CONTRIBUTI, VANTAGGI ECONOMICI DI QUALUNQUE GENERE IVI COMPRESA L'ASSEGNAZIONE/UTILIZZO DEGLI IMMOBILI E SPAZI COMUNALI E PATROCINI.

TITOLO I - PRINCIPI GENERALI E ALBO ASSOCIAZIONI

Art. 1 PRINCIPI E FINALITÀ

Il Comune di Agugliano, coerentemente con il principio costituzionale di sussidiarietà e con i principi di cui al titolo II "VALORI FONDAMENTALI" dello Statuto comunale, riconosce nel volontariato e nell'associazionismo, per la loro presenza e radicamento sul territorio, una risorsa fondamentale con la quale interagire.

Attraverso le norme del presente regolamento, l'Amministrazione comunale garantisce il contemperamento di tali principio con le esigenze di razionalizzazione dell'impiego delle risorse pubbliche.

Le norme del presente regolamento si ispirano ai principi di efficacia, pubblicità e trasparenza dell'azione amministrativa, nonché ai principi generali in materia di semplificazione amministrativa, imparzialità e parità di trattamento; devono, altresì, essere interpretate alla luce della normativa comunitaria, statale e regionale e, all'entrata in vigore di questa, si considerano automaticamente e tacitamente abrogate le norme in contrasto.

Art. 2 OGGETTO

Il presente regolamento disciplina, ai sensi dell'art. 12 della legge 241/90 e ss. mm. i criteri e le modalità per la concessione di contributi, vantaggi economici di qualunque genere (inclusa l'assegnazione/utilizzo degli immobili e spazi comunali) a soggetti pubblici e privati, gruppi, comitati, associazioni, fondazioni o enti senza fine di lucro che svolgono le proprie attività in settori coincidenti con le finalità istituzionali dell'Ente a favore della comunità locale, con particolare riferimento al campo dei servizi socio-assistenziali e dei beni ed attività culturali, del turismo, dell'istruzione, della formazione e dello sport.

Non rientrano nell'ambito di applicazione del presente regolamento quelle attività e iniziative organizzate da soggetti terzi allorché il Comune, in relazione alla peculiare



COMUNE DI AGUGLIANO

PROVINCIA DI ANCONA

rilevanza e per la stretta correlazione con obiettivi e programmi dell'Amministrazione, decida di acquisire la veste di co-promotore e/o compartecipe. In tale ipotesi verrà stipulato apposito accordo, anche in deroga allo schema allegato sub "C", con i soggetti terzi con i quali verranno definite le relative aree di intervento, gli oneri e gli obblighi a carico di ciascuno.

Il Comune è sollevato da qualsiasi responsabilità o azione risarcitoria in merito all'organizzazione ed allo svolgimento di manifestazioni, iniziative e progetti ai quali abbia accordato benefici e/o il proprio patrocinio. Parimenti, le responsabilità derivanti dal rispetto di quanto prescritto dalle norme vigenti, in particolare, in materia di sicurezza, pubblica incolumità, igiene degli alimenti, sono a carico del soggetto beneficiario.

Art. 3 DEFINIZIONI

Ai fini e per gli effetti del presente regolamento si intendono per:

Contributi ordinari: somme di denaro e/o altri vantaggi economici (prestazioni gratuite o agevolate di servizi, fruizione gratuita o a prezzo agevolato di spazi, strutture, impianti e attrezzature di proprietà comunale) concessi esclusivamente sul presupposto di una convenzione stipulata con il Comune di Agugliano, a sostegno dell'attività ordinaria, esercitata dal soggetto richiedente sulla base di una programmazione, a norma di statuto o atto costitutivo del medesimo. Di norma non è compreso nell'ambito dei vantaggi economici, il lavoro del personale comunale operaio, salvo espressa previsione;

Contributi straordinari: somme di denaro e/o altri vantaggi economici (prestazioni gratuite o agevolate di servizi, fruizione gratuita o a prezzo agevolato di spazi, strutture, impianti e attrezzature di proprietà comunale) concessi a sostegno di particolari eventi e iniziative a carattere straordinario e non ricorrente, organizzate sul territorio comunale e giudicate dall'Amministrazione di particolare rilievo in relazione ai principi e finalità richiamati all'art. 1;

Patrocinio: riconoscimento del valore civile, morale o culturale di un'iniziativa, evento o manifestazione e dei suoi promotori, ed espressione della simbolica adesione del Comune.

Art. 4 SOGGETTI BENEFICIARI DEI CONTRIBUTI ORDINARI E/O STRAORDINARI E DEI PATROCINI.

I contributi e i patrocini possono essere concessi a:

a) soggetti pubblici e privati, gruppi, comitati, associazioni iscritte all'albo comunale, fondazioni o enti, senza fine di lucro che rispondano a tutti i seguenti requisiti:

- svolgimento di attività o promozione di iniziative, per Statuto o atto costitutivo, aventi rilevanza specifica nel contesto del Comune, che siano compatibili con i fini istituzionali del Comune stesso;

- che siano legalmente costituiti da almeno un anno;



COMUNE DI AGUGLIANO

PROVINCIA DI ANCONA

b) per le associazioni non iscritte all'albo comunale e per le fondazioni o enti valgono i requisiti di cui al punto a).

Non possono beneficiare di contributi e del patrocinio i partiti politici, le associazioni sindacali e di categoria e le loro articolazioni.

Art. 5 ALBO DELLE ASSOCIAZIONI

E' istituito l'albo delle associazioni con il fine di riconoscere, valorizzare e favorire le libere forme associative che operano, senza finalità di lucro, sul territorio comunale per pubblico interesse e per lo sviluppo della vita cittadina.

L'iscrizione all'albo è il presupposto necessario per fruire dei contributi. All'albo possono essere iscritte tutte le forme associative non aventi fini di lucro e che abbiano un numero di iscritti/associati tale da eleggere un organigramma associativo/organizzativo, nonché aventi tra gli iscritti cittadini residenti.

Le sezioni locali che rappresentano associazioni sovraterritoriali secondo le normative vigenti dovranno possedere i requisiti sopraindicati.

Non possono essere iscritti nell'albo i partiti politici, le associazioni sindacali e di categoria e le loro articolazioni.

Ai fini dell'iscrizione all'albo, le associazioni devono presentare domanda - con applicazione dell'imposta di bollo ai sensi della normativa vigente - con esenzione per richieste presentate da organizzazioni non lucrative di utilità sociale - ONLUS sul modulo allegato sub A allegando la seguente documentazione:

a) Copia dello statuto e dell'atto costitutivo, da cui risultino espressamente lo scopo, che deve ispirarsi ai principi democratici dettati dalla Costituzione, e l'assenza di fini di lucro o degli accordi scritti degli associati nel rispetto delle normative vigenti (Art. 14 e art. 36 Codice civile);

b) Copia del bilancio preventivo e/o dell'ultimo bilancio consuntivo, sottoscritto dal Presidente o legale rappresentante, o resoconto economico in base alla propria natura sociale, se obbligatori per legge o per previsione statutaria;

c) Dichiarazione di eventuale iscrizione al registro di altri Comuni, provinciale o regionale oppure affiliazione ad organismi quali il CONI, federazioni sportive o altri organismi similari;

d) Codice fiscale dell'associazione e/o partita IVA, in base alla normativa vigente.

Le richieste incomplete o non rispondenti a quanto previsto ai commi precedenti non verranno accolte.

La Giunta comunale provvede con proprio atto all'iscrizione e alla cancellazione dall'albo delle associazioni previa istruttoria del Responsabile del settore competente. L'accoglimento della richiesta di iscrizione o il relativo diniego motivato avverrà entro 90 giorni dalla presentazione della domanda e relativa documentazione richiesta.

L'iscrizione è a tempo indeterminato salvo i casi di cessazione o decadenza previsti dal presente regolamento. L'elenco delle associazioni iscritte all'albo comunale, con i relativi contatti telefonici ed indirizzi di posta elettronica, viene pubblicato sul sito internet comunale, al link "ASSOCIAZIONI".



COMUNE DI AGUGLIANO

PROVINCIA DI ANCONA

Art. 6 AGGIORNAMENTO E CANCELLAZIONE DALL'ALBO

Il rappresentante legale dell'associazione è tenuto a presentare immediatamente, e comunque annualmente entro e non oltre il 31 gennaio di ogni anno, al Comune una dichiarazione relativa ad eventuali variazioni che influiscano sul mantenimento dei requisiti per l'iscrizione all'albo (ad es. mutamenti nella compagine sociale, variazioni dei contatti mail e telefonici, ecc.) e una breve relazione sulle principali attività svolte nell'anno precedente. In caso di inadempienza, la Giunta comunale può disporre la cancellazione dall'albo delle associazioni.

La cancellazione all'albo delle associazioni avviene nei seguenti casi:

- a) richiesta dell'associazione ,
- b) quando l'associazione comunichi dati e notizie non rispondenti al vero,
- c) quando l'associazione incorra in grave violazione degli obblighi posti a suo carico dalle norme per la concessione di contributi e altri vantaggi economici,
- d) quando si riscontri che l'attività dell'associazione non corrisponda ai fini dichiarati, l'attività stessa non sia improntata a spirito democratico, collaborativo e partecipativo, quando persegua attività contrarie o che turbino l'ordine pubblico,
- e) mancata organizzazione di attività sul territorio comunale per almeno un anno salvo cause di forza maggiore.

Il venir meno dei requisiti per l'iscrizione deve essere immediatamente comunicato all'associazione che, entro il termine di dieci giorni dalla ricezione può far pervenire le proprie osservazioni. Trascorso il termine di dieci giorni, la Giunta comunale provvede con proprio atto motivato alla cancellazione dell'associazione dall'albo.

TITOLO II - CONTRIBUTI

Art. 7 DISPOSIZIONI COMUNI PER L'EROGAZIONE DI CONTRIBUTI

I soggetti convenzionati pubblici o privati, per ottenere i contributi, devono presentare la documentazione secondo il modulo allegato sub B, così come richiesta nella convenzione sottoscritta e in via solo indicativa e non esaustiva come di seguito riportata:

- (in sede di presentazione della programmazione annuale) relazione dettagliata dell'attività da svolgersi, documentazione dell'attività/manifestazione, previsione di introiti di ogni tipo, compresi i contributi e/o le sponsorizzazioni di altri enti pubblici o privati, richiesta di prestazioni gratuite o agevolate di servizi, spazi, strutture, impianti e attrezzature di proprietà comunale;
- (al termine delle attività/manifestazione) dettagliato rendiconto di gestione, unitamente ad adeguata documentazione a dimostrazione della spesa sostenuta, tenuto conto della natura dell'associazione e della contabilità a cui è tenuta, per legge o previsione statutaria,

I contributi erogati sono vincolati alla realizzazione delle iniziative per le quali sono stati concessi e non possono essere utilizzati per altre finalità. In caso di mancata o



COMUNE DI AGUGLIANO

PROVINCIA DI ANCONA

parziale realizzazione delle iniziative, il Comune può disporre la revoca o il ritiro totale o parziale, in correlazione con quanto effettivamente realizzato.

Art. 8 CONVENZIONI PER LA EROGAZIONE DI CONTRIBUTI ORDINARI E/O DI ALTRI VANTAGGI ECONOMICI

I contributi annuali sono finalizzati al sostegno della normale e continuativa attività sociale per ATTIVITA' A FAVORE DELLA CITTADINANZA e sono riservati ad associazioni iscritte all'albo di cui agli artt. precedenti. Detta attività deve rientrare nelle competenze dell'Ente e quindi essere esercitata, in via mediata, dall'associazione rappresentando una modalità alternativa di erogazione del servizio pubblico.

Alla domanda, che dovrà pervenire entro il 28 di febbraio di ogni anno, dovrà essere allegata una relazione sulle attività programmate e la eventuale specifica richiesta delle prestazioni gratuite o agevolate di servizi, della fruizione gratuita o a prezzo agevolato di impianti e attrezzature, di spazi e strutture di proprietà comunale, per i quali ultimi si rimanda agli artt. 13-14-15.

La concessione dei contributi avviene con determinazione del Responsabile del settore competente, subordinata alla stipula di convenzione secondo il modulo allegato sub C, in esecuzione della delibera della Giunta municipale di approvazione dei programmi annuali.

Il contributo annuale rimarrà inalterato a fronte di una spesa annuale effettiva documentata superiore al preventivo-programma presentato; verrà proporzionalmente ridotto se la spesa effettiva risulti inferiore al preventivo-programma presentato.

L'erogazione del contributo è sospesa nel caso in cui il beneficiario risulti debitore del Comune, a qualsiasi titolo, fino a che il debito non sia saldato.

Art. 9 CONTRIBUTI STRAORDINARI

Le associazioni convenzionate – in via del tutto eccezionale con riferimento alla valenza della iniziativa - possono presentare istanze per contributi "una tantum" e/o l'attribuzione di vantaggi economici per iniziative o manifestazioni specifiche non già ricomprese nel preventivo-programma approvato annualmente dalla Giunta comunale, almeno 60 giorni prima della data dell'iniziativa, secondo il modulo allegato sub D.

Le richieste devono essere corredate da:

- indicazione di luoghi, date, orari e durata di svolgimento, gratuità o meno per il pubblico e sussistenza di altre forme di sostegno pubblico,
- dettagliata descrizione dell'iniziativa, dalla quale risultino chiaramente gli scopi che il richiedente intende perseguire e la capacità dell'iniziativa di promuovere l'immagine del paese,
- tipo del beneficio richiesto.



COMUNE DI AGUGLIANO

PROVINCIA DI ANCONA

Alla richiesta devono essere allegati il programma dell'iniziativa e il relativo quadro economico, da cui risultino le spese previste e le risorse con le quali il richiedente intende farvi fronte.

I contributi sono eventualmente concessi dalla Giunta comunale con propria deliberazione previa condivisione delle finalità perseguite dalla iniziativa/manifestazione, nei limiti delle disponibilità di bilancio e dell'osservanza dei principi generali di coordinamento della finanza pubblica di tempo in tempo vigenti.

Non saranno concessi in nessun caso contributi ulteriori o aggiuntivi per attività o iniziative rientranti nell'attività ordinaria del richiedente e già oggetto di convenzionamento.

Qualora risulti che il contributo concesso eccede il saldo tra le spese sostenute e le entrate realizzate dal richiedente, il Responsabile del settore provvederà, senza necessità di ulteriore deliberazione giuntale, ad erogare una quota corrispondente al solo disavanzo.

Possono accedere alla erogazione di contributi straordinari da parte del Comune di Agugliano, anche i soggetti pubblici e privati, gruppi, comitati, associazioni non iscritte all'albo comunale, fondazioni o enti, purchè senza fini di lucro, nel rispetto delle prescrizioni di cui al presente articolo.

Art. 10 OBBLIGHI DEI BENEFICIARI

E' fatto obbligo ai beneficiari di inserire nei depliant, manifesti, e comunque in tutto il materiale pubblicitario, un'apposita informazione con la quale viene fatto presente che l'iniziativa si svolge con il sostegno finanziario del Comune.

E' invece fatto divieto dell'uso dello stemma comunale, salvo nei casi di patrocinio comunale.

TITOLO III - PATROCINIO

Art. 11 PATROCINIO

Il patrocinio rappresenta la manifestazione di apprezzamento e adesione morale dell'Amministrazione comunale ad una iniziativa ritenuta meritevole per le sue finalità di natura sociale, culturale, scientifica, sportiva o di promozione turistica. Il patrocinio è rilasciato ad una singola e specifica iniziativa, anche di carattere continuativo e non può ritenersi esteso ad altre collaterali né a periodi successivi a quelli di svolgimento dell'iniziativa per cui è stato concesso.

Tutti i soggetti indicati nel precedente art. 4, ad eccezione dei soggetti il cui rappresentante legale ricopre carica istituzionale in ambito comunale, sono da considerare come potenziali beneficiari del patrocinio comunale.

Possono usufruire di patrocinio anche le società, di capitale o di persone, per iniziative divulgative, comunque non lucrative, o singoli cittadini, residenti ad



COMUNE DI AGUGLIANO

PROVINCIA DI ANCONA

Agugliano, che si sono distinti nel campo culturale, sociale, sportivo o di promozione turistica per iniziative di una certa rilevanza o impatto sul territorio.

Se oltre al patrocinio viene chiesto un contributo economico, si farà riferimento alle prescrizioni di cui ai precedenti articoli. In particolare il richiedente dovrà dichiarare nella richiesta di essere a conoscenza e di accettare espressamente che il Comune è sollevato da qualsiasi responsabilità o azione risarcitoria in merito all'organizzazione ed allo svolgimento di manifestazioni, iniziative e progetti ai quali abbia accordato benefici e/o il proprio patrocinio. Parimenti, dovrà dichiarare nella richiesta di essere a conoscenza e di accettare espressamente che le responsabilità derivanti dal rispetto di quanto prescritto dalle norme vigenti, in particolare, in materia di sicurezza, pubblica incolumità, igiene degli alimenti, sono a carico del soggetto beneficiario.

Il patrocinio gratuito è concesso dal Sindaco, sentita la Giunta comunale, con semplice nota a propria firma, su domanda redatta secondo il modulo allegato sub E.

Dell'avvenuta concessione gli organizzatori dovranno dare notizia con l'apposizione dello stemma del Comune e con la scritta "*con il patrocinio del Comune di Agugliano*", in tutte le forme di diffusione del programma dell'iniziativa (comunicati, manifesti, opuscoli, ecc...)

Nel caso in cui il richiedente apporti modifiche o variazioni al programma dell'iniziativa, deve darne tempestiva comunicazione all'Ente che si riserva di riesaminare la domanda.

Il patrocinio può essere revocato qualora l'oggetto del patrocinio stesso, previa ulteriori verifiche, risultasse non più rispondente ai criteri del presente regolamento.

Il Comune può in ogni caso revocare il patrocinio ad un'iniziativa quando gli strumenti comunicativi della stessa o le modalità di svolgimento dell'evento possano risultare incidenti in modo negativo sull'immagine del Comune stesso.

Il patrocinio non comporta l'automatica concessione di contributo economico o altri benefici che devono essere sempre espressamente richiesti nei termini previsti nel presente regolamento.

Art. 12 STEMMA

Il soggetto patrocinato utilizza lo stemma del Comune negli strumenti comunicativi dell'iniziativa per cui è stato ottenuto il patrocinio, al fine di dare la massima evidenza al sostegno del Comune.

E' vietata la riproduzione e l'uso dello stemma comunale per fini commerciali e politici.

TITOLO IV - ASSEGNAZIONE DI SPAZI/STRUTTURE

ART. 13 ASSEGNAZIONE IN REGIME DI CONVENZIONE

Nell'ambito delle convenzioni possono essere assegnatari di spazi/strutture i soggetti di cui al precedente art. 8.



COMUNE DI AGUGLIANO

PROVINCIA DI ANCONA

Nella richiesta dovrà essere specificato se gli spazi/strutture saranno utilizzati per attività ordinarie (assemblee, incontri, ricevimento pubblico, sede legale) o per attività che richiedono particolari ambienti o attrezzature (teatro, musica, arti visive, laboratori o particolari attività fisiche). L'associazione deve garantire la buona conservazione, l'igiene e il decoro degli spazi/strutture e l'Amministrazione comunale può accedervi in ogni momento per verifiche e controlli.

Durante la concessione è fatto divieto all'associazione di modificare la destinazione degli spazi/strutture per scopi diversi per i quali sono stati concessi, previa decadenza della concessione stessa, ovvero eseguire opere senza la preventiva autorizzazione dell'Amministrazione comunale.

L'Amministrazione comunale può in ogni momento e a proprio insindacabile giudizio rientrare nel possesso degli spazi/strutture concessi in uso a seguito di una loro diversa destinazione, per decadenza dei requisiti, per utilizzo per fini istituzionali, con un congruo preavviso.

Al termine dell'utilizzo gli spazi/strutture dovranno essere restituiti nello stato in cui si trovavano al momento della concessione, salvo il normale deperimento dovuto all'uso o al trascorrere del tempo.

ART. 14 CANONI

Con l'atto di convenzionamento viene stabilito il valore, su base annua, della assegnazione. Tale valore costituisce elemento di valutazione per l'individuazione dell'importo complessivo dei contributi ordinari e/o straordinari riferibili al soggetto convenzionato, secondo quanto previsto art. 8.

ART. 15 USO TEMPORANEO

Il presente regolamento disciplina inoltre la concessione in uso, per brevi periodi, anche ripetuti nel tempo, di spazi/strutture, previa attribuzione - da parte del Settore Patrimonio - delle specifiche destinazioni d'uso e dei valori di utilizzo, ai fini della individuazione di ciascuna tariffa.

Sono considerate di breve periodo le concessioni occasionali o saltuarie della durata di non più di due giorni consecutivi, prorogabili sino a quattordici giorni in caso di mostre.

L'Amministrazione comunale, affermando la destinazione pubblica comunale dei propri spazi persegue, con il presente regolamento, il fine di consentirne un utilizzo rivolto ad una platea di utenti quanto più vasta e differenziata possibile.

L'utilizzo è prioritariamente riservato per iniziative organizzate o promosse dal Comune.

Indipendentemente dalla disponibilità degli spazi/strutture non può esserne consentito l'uso, anche solo formalmente frazionato, al fine di eludere i limiti temporali di cui al comma due.



COMUNE DI AGUGLIANO

PROVINCIA DI ANCONA

Durante le campagne elettorali le norme del presente regolamento s'intendono sospese, qualora costituiscano impedimento allo svolgimento di iniziative politiche correlate.

L'utilizzo degli spazi/strutture è ammesso per lo svolgimento di riunioni, conferenze, dibattiti, attività didattiche, ricreative, culturali, esposizioni, compatibilmente con le destinazioni d'uso dei locali, di cui al comma 1.

Le attività non possono essere in contrasto con le finalità istituzionali del Comune né contrarie all'ordine pubblico.

Gli spazi/strutture possono essere concessi anche ai partiti e movimenti politici sia per conferenze e/o dibattiti pubblici su tematiche di interesse della comunità sia in occasione di consultazioni elettorali, assegnando spazi eguali a tutti gli interessati, ai sensi dell'art. 19 della Legge 10/12/1993 n. 515.

La richiesta di uso deve essere presentata all'Ufficio protocollo del Comune ed indirizzata al Sindaco almeno 10 (dieci) giorni prima della data di utilizzo e non oltre i 30 antecedenti la stessa, secondo il modulo allegato sub F.

Nel caso la domanda pervenga in ritardo rispetto al termine di cui sopra, la richiesta sarà valutata e potrà essere accettata solo qualora non vi siano problemi di tipo organizzativo e lo spazio/struttura richiesti siano disponibili.

Il richiedente, nel formulare la domanda, dichiara di aver preso visione e di accettare il presente Regolamento.

L'orario dell'uso è di norma compreso tra le ore otto e le ore ventiquattro salvo casi eccezionali.

A titolo di tariffa, i richiedenti autorizzati dovranno versare anticipatamente una somma, il cui ammontare, distinto per locale/struttura/spazio pubblico, sarà stabilito annualmente con deliberazione di Giunta municipale.

Le suddette somme dovranno essere versate al Tesoriere comunale, prima della consegna delle chiavi, se trattasi di immobile.

Gli spazi/strutture potranno essere altresì concessi a titolo gratuito per quelle attività e/o manifestazioni culturali e/o sociali per le quali la Giunta municipale ritiene di accordare il patrocinio del Comune, in quanto stimolanti l'interesse culturale e/o sociale della comunità.

Possono essere concessi, a titolo gratuito, ai gruppi consiliari per l'indizione di pubbliche assemblee su temi riguardanti la collettività per un numero massimo di tre incontri all'anno, con riserva di stabilire o meno l'uso gratuito per eventuali ulteriori assemblee.

Il personale dell'Ufficio patrimonio consegnerà le chiavi dei locali concessi la mattina stessa dell'utilizzo o il giorno precedente se l'orario di uso è antecedente le ore 9, esclusivamente previa presentazione di copia della ricevuta di versamento della relativa tariffa, quando prevista.

La chiave di accesso al locale viene affidata al Responsabile o al soggetto indicato nella richiesta di concessione, il quale dovrà garantire l'apertura e la chiusura dei locali e assumersi l'obbligo della custodia della chiave, la quale per nessun motivo potrà essere duplicata o consegnata ad altri e, terminata l'iniziativa, dovrà essere restituita all'Ufficio consegnatario entro il giorno lavorativo successivo a quello di utilizzo.



COMUNE DI AGUGLIANO

PROVINCIA DI ANCONA

Il richiedente si assume la responsabilità della custodia e risponde in solido con gli autori materiali per eventuali danni subiti dall'immobile, dagli arredi e dalle pertinenze.

Il richiedente ha l'obbligo di ottemperare alle prescrizioni di legge e dei regolamenti vigenti in materia di pubblica sicurezza ed eventualmente a quelli in materia di pubblici spettacoli.

L'Amministrazione comunale declina ogni responsabilità per eventuali danni a persone o cose da chiunque causati durante le iniziative.

Durante la manifestazione é vietata in assoluto la vendita di bevande e cibi, nonché l'esercizio di qualunque altra attività commerciale, anche solo promozionale. I locali, alla conclusione dell'iniziativa, dovranno essere restituiti nelle stesse condizioni, anche igieniche, sussistenti al momento della consegna.

ART. 16 DISPOSIZIONI FINALI

Il presente regolamento entra in vigore con l'esecutività del provvedimento che lo approva e abroga e sostituisce i precedenti regolamenti in materia. I contratti e le convenzioni in essere, vengono sottoposti a revisione. Solo per l'anno 2015, il termine del 28 febbraio di cui all'art. 8, viene spostato al 30 aprile.